

Il rapporto di lavoro a tempo parziale

Neo immessi e part-time

1. Chiarimenti

Sono giunti vari quesiti sul part-time e il tempo utile computabile per i 180 giorni. E' nostro intento fornire precisi riferimenti normativi per quanto riguarda il computo dei 180 giorni nella fattispecie del part-time in quanto la normativa pone la presenza minima dei 180 giorni come condizione necessaria ed indispensabile per la validazione sia dell'anno di formazione sia dell'anno di prova.

L'OM 446 del 97, all'art.7." Tipologie del rapporto a tempo parziale per il personale docente", ai comma secondo,terzo,ottavo, recita che:

"...In sede di prima applicazione e per motivi di continuità didattica, la costituzione dei posti a tempo parziale può essere realizzata con una articolazione delle prestazioni del servizio su tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale), ovvero su non meno di tre giorni alla settimana in relazione alla programmazione educativa deliberata dal richiamato organo collegiale (tempo parziale verticale). La prestazione lavorativa a tempo parziale potrà, altresì, concentrarsi su determinati periodi dell'anno in relazione alla progettazione educativa di ciascuna istituzione scolastica e alla conseguente programmazione dell'attività didattica, nell'ambito dell'autonomia organizzativa prevista dall'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59. I relativi rapporti di lavoro nei singoli ordini e gradi di scuola vengono regolati secondo le modalità indicate ai commi precedenti.....Omissis.....".....Le ore relative alle attività funzionali all'insegnamento sono determinate, di norma, in misura proporzionale all'orario di insegnamento

stabilito per il rapporto a tempo parziale. Restano, comunque, fermi gli obblighi di lavoro di cui agli art. 40 e 42, 2° e 3° comma, del C.C.N.L.

Per quanto attiene alle attività di cui all'art. 42, comma 3 lettera b), il tetto delle quaranta ore annue andrà determinato in misura proporzionale all'orario di insegnamento stabilito."

Indispensabile rimane il requisito di prestare, nel periodo di prova, perlomeno 180 giorni di servizio utile, anche se per orario inferiore a quello di cattedra.

Per gli insegnanti degli ordini di scuola superiori al grado primario, l'art. 438, comma 2, del Testo Unico permette l'effettuazione dell'anno di prova e di formazione anche con orario inferiore a quello di cattedra.

Per gli insegnanti della scuola elementare e materna occorre procedere tenendo conto del tipo di tempo parziale in cui si trovano a lavorare; trattandosi di tempo parziale con un'articolazione del

servizio su tutti i giorni lavorativi, cd tempo parziale orizzontale, si possono raggiungere i 180 giorni utili per la validazione dell'anno di prova e di formazione; negli altri due casi previsti dall 'OM 446/97 e cioè il tempo parziale su non meno di tre giorni alla settimana o "...su determinati periodi dell'anno in relazione alla progettazione educativa di ciascuna istituzione scolastica e alla conseguente programmazione dell'attività didattica, nell'ambito dell'autonomia.." scolastica preme ricordare che, in mancanza di regolamentazione specifica che limiti la validità del servizio prestato come part- time verticale, lo stesso periodo è calcolato, al pari del part- time orizzontale, come se fosse a tempo pieno.

E' responsabilità del dirigente scolastico,comunque, procedere alla rilevazione puntuale degli effettivi giorni di servizio prestati.

2. Esempio di calcolo plausibile per part-time verticale

Di seguito è indicato, a mo' di esempio, il computo dei 180 giorni per il part-time verticale. In effetti si possono raggiungere i 180 giorni di lavoro effettivi che vanno verificati alla fine dell'anno scolastico.

Ecco un'ipotesi plausibile e un calcolo dei possibili giorni.

Le settimane lavorative in un anno scolastico sono minimo 32. Nel caso di 3 giorni lavorativi alla settimana di part-time si fa $3 \times 32 = 96$ gg. A questi giorni si possono aggiungere, la legge lo permette, altri giorni come: tutte le domeniche (32 gg) + il giorno libero (al 60%=19gg) + i giorni festivi(6gg) + le 4 giornate di riposo previste dalla lettera b) art. 1 della legge n. 937/97+le vacanze di natale (14gg) + pasqua(6gg) + giorni di partecipazione come funzione docente(circa in % 16gg nell'anno scolastico)*- La somma dà 193 giorni e già ci siamo. Si possono aggiungere ancora corsi di formazione o aggiornamento.....ne segue che chi vuole raggiungere i 180 giorni previsti per la validità dell'anno ce la può fare...

*(impegno funzione docente- 80 h all'anno=100%; 60%=48h/3 ore al giorno(fa 9 ore alla settimana)=16 gg)